

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 28/04/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08/07/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 887,62, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* e al netto di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle provvigioni all'intermediario, delle commissioni di attivazione e delle spese di incasso quote, oltre € 105,25 a titolo di retrocessione integrale delle commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni *up front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- di avere sottoposto all'Autorità Giudiziaria analoghe questioni nell'ambito di un procedimento promosso contro un altro cliente e che in tale sede il Giudice, con

ordinanza del 12/10/2024 (che allega), ha ritenuto di sospendere il giudizio e di rimettere “la questione dell’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla Corte di Giustizia Europea”;

- la congruità dell’importo riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di “costi di incasso rate”, di natura *recurring*;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione, aventi natura *up-front*;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, trattandosi di costi integralmente corrisposti all’intermediario del credito cui il cliente ha liberamente scelto di rivolgersi;
- la non rimborsabilità delle imposte secondo quanto previsto dall’art. 11-octies, co. 2, del c.d. decreto “*Sostegni-bis*”;
- l’assenza di costi assicurativi posti a carico del cliente;
- l’inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza *Lexitor*, anche alla luce di quelli espressi dalla sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) e del disposto del d.l. n. 69/2023, non abrogato dal d.l. n. 104/2023;
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- la perdurante applicabilità ai contratti della specie dell’art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950 che, richiamando le norme secondarie all’epoca vigenti, prevede la rimborsabilità dei soli oneri *recurring*;
- l’infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, poiché addebitata in conformità alle prescrizioni normative.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di sospendere il presente procedimento in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per una fattispecie analoga a quella oggetto di contestazione;
- nel merito, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L’intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell’odierno procedimento in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

Più esattamente, ha prodotto un’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale quest’ultimo ha disposto la sospensione di un giudizio su analogia questione, di cui lo stesso intermediario è parte, nei confronti di altro soggetto, e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

Si precisa che l’intermediario non ha però versato in atti documentazione comprovante l’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ad ogni modo, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né viene in rilievo una litispendenza, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si rammenta che il rinvio pregiudiziale ex art 267 T.F.U.E. obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Pertanto, questo Collegio intende aderire all'orientamento arbitrale che, in casi analoghi, ha rigettato l'eccezione preliminare e deciso il ricorso nel merito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025 e Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 08/07/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Consta agli atti anche un piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondi e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in*



materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuzioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* va riconosciuta alle commissioni incasso rate (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10740/2024, 10169/2024 e 2913/2024).

Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: “L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies del t.u.b.”.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

<table border="1"><tr><td>durata del finanziamento ►</td><td>120</td></tr><tr><td>rate scadute ►</td><td>48</td></tr><tr><td>rate residue</td><td>72</td></tr></table>	durata del finanziamento ►	120	rate scadute ►	48	rate residue	72	<table border="1"><tr><td>TAN ►</td><td>7,896%</td></tr></table>	TAN ►	7,896%	<table border="1"><tr><td>% restituzioni</td></tr><tr><td>- in proporzione lineare</td><td>60,00%</td></tr><tr><td>- in proporzione alla quota</td><td>39,78%</td></tr></table>	% restituzioni	- in proporzione lineare	60,00%	- in proporzione alla quota	39,78%
durata del finanziamento ►	120														
rate scadute ►	48														
rate residue	72														
TAN ►	7,896%														
% restituzioni															
- in proporzione lineare	60,00%														
- in proporzione alla quota	39,78%														
n/c	importo	restituzioni													
	▼	in proporzione lineare in proporzione agli interessi criterio contrattuale rimborси tot ristoro													
○ commissioni attivazione (<i>up front</i>)	€ 706,56	€ 423,94 ○ € 281,07 ○ ○ € 281,07													
○ provv. Intermediario (<i>up front</i>)	€ 772,80	€ 463,68 ○ € 307,42 ○ ○ € 307,42													
○ comm. Incasso rate (<i>recurring</i>)	€ 237,60	€ 142,56 ○ € 94,52 ○ ○ € 142,56 € 0,00													
○		○ ○ ○ ○ € 0,00													
○		○ ○ ○ ○ € 0,00													
○		○ ○ ○ ○ € 0,00													
<i>rimborси senza imputazione</i>		€ 0,00													
		<hr/> <table border="1"><tr><td>tot rimborsi ancora dovuti</td><td>€ 588</td></tr><tr><td>interessi legali</td><td>si</td></tr></table>	tot rimborsi ancora dovuti	€ 588	interessi legali	si									
tot rimborsi ancora dovuti	€ 588														
interessi legali	si														

Si precisa che per i costi di incasso rate, di incontestata natura *recurring*, è stato valorizzato il criterio proporzionale lineare, previsto anche dal contratto; per le commissioni di attivazione e provvigioni all'intermediario del credito, di riconosciuta natura *up-front*, è stato valorizzato il criterio di rimborso in proporzione agli interessi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto

finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha specificato che: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Con la successiva decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

Nel caso di specie, il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* è inferiore alla soglia di € 10.000,00: tanto risulta considerando l'importo del capitale residuo alla data di estinzione (cfr. il piano di ammortamento e il conteggio estintivo sopra riportati) e sottraendo l'importo dei rimborsi riconosciuti in conteggio e di quelli ancora dovuti secondo il prospetto di calcolo (capitale residuo € 10.524,95 – rimborso costi amministrazione in conteggio € 142,56 – rimborsi ancora dovuti € 588,49 = € 9.793,90).

Ne consegue che la richiesta del ricorrente è meritevole di accoglimento, in conformità alla giurisprudenza di questo Collegio (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9087/2022).

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto non supportata da idonea documentazione e, comunque, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 694,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI